

IV - Trattamento di previdenza degli impiegati dell'industria -

Il Direttore Generale riferisce che con il noto "Contratto collettivo nazionale di lavoro" del 5 agosto 1937-XVI, veniva istituito, a favore degli impiegati delle aziende industriali, artigiane e cooperative, e con effetto dal 1° luglio stesso anno, uno speciale trattamento di previdenza mediante il versamento di contributi pari al 6% della retribuzione (il 4% a carico del datore di lavoro, il 2% a carico dell'impiegato).

In data 31 luglio 1938-XVII veniva concordato, fra le Confederazioni interessate, il regolamento di tale previdenza, che stabiliva di impiegare i contributi in capitalizzazione finanziaria presso un "Istituto gestore".

Alfiosite e laboriose trattative, condotte direttamente dalla Presidenza dell'Istituto, intese ad ottenere che la gestione fosse affidata all'Istituto, hanno avuto recentemente esito favorevole, concludendosi con la firma avvenuta il 30 gennaio 1939, dell'alfiosite, con riunione (riatti).

La capitalizzazione è effettuata al